



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI
PER SERVIZI PUNTO RISTORO E/O
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
GENERI ALIMENTARI ALL'INTERNO
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI LIVORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/26.09.2018

In vigore dal 1° novembre 2018

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	4
Articolo 2- Natura e durata dell'uso	4
Articolo 3 - Avvio della procedura di concessione dei servizi e dei locali/degli spazi	4
Articolo 4 - Competenza degli uffici provinciali	5
Articolo 5 - Canone di concessione e rimborso forfettario delle spese	5
Articolo 6 - Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio.....	6
Articolo 7 - Atti di concessione del servizio e dei locali/degli spazi	7
Articolo 8 - Obblighi del concessionario	8
Articolo 9 - Responsabilità civile verso terzi.....	9
Articolo 10 - Modalità di pagamento.....	9
Articolo 11 - Consegna degli spazi	10
Articolo 12 - Durata, revoca e risoluzione della concessione dei locali/degli spazi	10
Articolo 13 - Controlli successivi	11
Articolo 14 - Danni	11
Articolo 15 - Verifica e lavori	11
Articolo 16 - Imposte e tasse	12
Articolo 17 - Assegnazione temporanea degli spazi.....	12
Articolo 18 - Rilascio coattivo	12
Articolo 19 - Revoca della concessione del servizio	12
Articolo 20 - Scadenza della concessione e ripristino dello stato dei luoghi.....	13
Articolo 21 - Norme transitorie e finali.....	13

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce le modalità di concessione dei locali e degli spazi per l'installazione, la gestione e l'uso di punti ristoro (bar interno) e/o di distribuzione automatica di alimenti (da qui dei Servizi) all'interno degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Livorno, ai sensi della L. 23/1996 e ss.mm.ii; stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.

Gli spazi per l'esercizio di servizi di fornitura di alimenti e bevande mediante l'installazione di punti di ristoro e/o distributori o apparecchi automatici sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio dell'utenza.

Al concessionario è fatto divieto di mutare anche in parte o temporaneamente l'uso degli spazi concessi per tutta la durata della concessione, salvo autorizzazione espressa da parte della Provincia di Livorno.

E' altresì vietata la cessione sia parziale che totale degli spazi dati concessione.

Il presente regolamento, al fine di garantire uniformità nella gestione del servizio su tutto il territorio provinciale, individua i principi generali ai quali gli istituti scolastici convengono di attenersi nella concessione dello stesso.

Articolo 2- Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il concessionario degli spazi per la fornitura di prodotti mediante punti di ristoro e/o distributori o apparecchiatura automatica e la Provincia di Livorno si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, ovvero sublocazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.
2. Lo spazio per l'installazione di punti di ristoro e/o di distributori o apparecchiature automatiche è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo provvedimento di concessione e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni tre.
4. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno solare a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Articolo 3 - Avvio della procedura di concessione dei servizi e dei locali/degli spazi

1. Il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, manifesta la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere mediante bar interno e/o distributori automatici di alimenti e bevande.
2. Il Dirigente dell'Istituto deve, prima dell'avvio delle procedure di individuazione del concessionario di uno o entrambi i Servizi, informare il Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo (da qui Servizio Reti scolastiche) dell'Amministrazione provinciale della suddetta

delibera, indicando gli spazi e i locali che intende mettere a disposizione per lo svolgimento dei Servizi.

Articolo 4 - Competenza degli uffici provinciali

1. Il Servizio Reti scolastiche:

- a) redige la bozza dell'atto di concessione dei locali/degli spazi in coordinamento con gli altri uffici dell'Amministrazione e secondo quanto previsto nel presente Regolamento, adotta e trasmette la suddetta bozza al Dirigente scolastico;
- b) in collaborazione con il Dirigente scolastico instaura e mantiene tutti i rapporti giuridico - patrimoniali con i concessionari dei servizi;
- c) cura la gestione amministrativa, contabile, e di ogni altra natura inerente alla concessione dei locali/degli spazi, ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento generale delle entrate della Provincia di Livorno nonché della normativa vigente in materia;
- d) effettua di concerto con il Servizio Edilizia Manutenzioni e con il Servizio Economo, Provveditorato e Patrimonio della Provincia di Livorno ed insieme al Dirigente Scolastico, il sopralluogo dei locali/degli spazi di cui all'art. 2, per verificare l'esistenza di contatori per il conteggio dei consumi e valutare la fattibilità di una loro eventuale installazione, la presenza e lo stato di conservazione di arredi e strutture e per compiere i rilievi planimetrici;
- e) redige, in collaborazione con il Servizio Economo, Provveditorato e Patrimonio, la stima del canone di concessione dei locali/degli spazi in base a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 5;
- f) trasmette al Dirigente Scolastico: la stima del canone di cui al punto precedente, le condizioni essenziali relative alla gestione delle utenze, alla manutenzione ordinaria, alla conservazione dei locali/degli spazi;
- g) fissa, in collaborazione con il Servizio Economo, Provveditorato e Patrimonio, il massimale di base della polizza di assicurazione di cui alla lett. d), comma 1 dell'art. 8, in base alla superficie concessa, agli impianti e all'attrezzatura forniti;
- h) supporta i Servizi sopra ricordati nel rilascio delle autorizzazioni agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8.

2. Il Servizio Prevenzione e Protezione fornisce l'informativa concernente i rischi derivanti da interferenza al Dirigente Scolastico;

Articolo 5 - Canone di concessione e rimborso forfettario delle spese

1. La concessione dei locali/degli spazi per lo svolgimento del servizio di distribuzione dei generi di ristoro è a titolo oneroso a norma dell'art. 9 della Legge n. 537 del 24/12/1993 e s.m.i., che prescrive l'obbligatorietà della corresponsione di un canone concessivo annuale da parte del concessionario.
2. Il canone di concessione dei locali/degli spazi, comprensivo del calcolo forfettario dei consumi per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), è determinato dal tecnico competente dell'Ufficio Patrimonio, o di altro tecnico incaricato dal medesimo ufficio in collaborazione con il Servizio Reti scolastiche, in base a variabili quali ad esempio: il periodo annuo di erogazione del servizio, la superficie degli spazi, il numero degli utenti potenziali (studenti, personale docente, non

docente, altri utenti) indicato dal Dirigente scolastico in base agli iscritti e all'organigramma dell'anno scolastico in cui avrà inizio il servizio, ecc.

3. Le tariffe annue determinate per ciascun plesso scolastico per i distributori automatici e per i punti ristoro sono le seguenti:

Distributori automatici:

- € 0,50 (IVA esclusa) per ciascun alunno/docente/personale ATA frequentante il plesso a cui si aggiunge l'importo di € 200,00 (IVA esclusa) per ciascun distributore installato nel medesimo stabile.

Qualora la Ditta installi apparecchiature che erogino esclusivamente prodotti biologici, il canone annuo dovuto sarà abbattuto del 50%.

Punti ristoro:

Le tariffe determinate per ciascun plesso scolastico per i Punti Ristoro sono le seguenti:

- € 0,50 (IVA esclusa) per ciascun alunno/docente/personale ATA frequentante il plesso a cui si aggiunge l'importo di € 1.000,00 (IVA esclusa) per ciascun punto ristoro attivato nel medesimo stabile.

Qualora nello stesso Istituto ci sia un'unica Ditta che gestisce sia i Distributori Automatici che il Punto Ristoro, il contributo calcolato nella misura di € 0,50 (IVA esclusa) ad alunno/docente/personale ATA, si corrisponde una sola volta per ciascun anno scolastico.

4. Il canone decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei locali/degli spazi previsti dalla concessione.
5. I suddetti canoni sono soggetti ad una rivalutazione annua pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di consegna dei locali/degli spazi.
6. Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente onerosa l'installazione dei dispositivi di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 4, l'Amministrazione provinciale ricomprende nel canone il rimborso forfetario delle spese di utenza, secondo quanto stabilito dai competenti Uffici.

Articolo 6 - Criteri per l'individuazione del concessionario del servizio

L'esercizio con uso degli spazi scolastici della distribuzione di alimenti e/o bevande è consentita esclusivamente a fronte di una concessione di servizi. L'individuazione del concessionario del servizio di fornitura di bevande ed alimenti da parte dell'Istituto scolastico, deve avvenire secondo i principi di seguito indicati.

1. La concessione del servizio ha come unità di tempo l'anno solare, e decorre a partire dalla data indicata nel provvedimento di concessione dello spazio, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale.
2. L'individuazione del concessionario del servizio d'installazione di punti di ristoro o distributori automatici da parte del Consiglio di Istituto, deve tassativamente avvenire secondo i principi stabiliti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - *Codice dei contratti* ed in particolare: *“trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati [...] e con predeterminazione dei criteri selettivi”* e secondo quanto previsto dal presente regolamento;

3. La gara, che deve salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale e deve tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico in relazione alla tipologia dell'utenza, esclude tassativamente:
 - a. i parenti di I e II grado e gli affini di I grado dei dipendenti della Provincia di Livorno, dei Dirigenti scolastici, dei docenti, dei direttori amministrativi e dei collaboratori dell'istituto interessato;
 - b. coloro che, già concessionari di spazi scolastici di competenza di questa Amministrazione oggetto del presente disciplinare, non risultano in regola con i pagamenti relativi ai canoni concessivi degli spazi ed agli eventuali oneri di gestione per pendenze debitorie maturate oltre i 180 (centottanta) giorni.
4. Il Dirigente scolastico, in ordine ai locali/spazi, deve indicare nella documentazione della suddetta procedura per la concessione del servizio i seguenti obblighi del concessionario:
 - a) allestire e attrezzare, a proprie spese, i locali per il servizio bar, spaccio, ecc. con macchinari e arredi, strutture conformi alle disposizioni di legge;
 - b) osservare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 - c) applicare, nel caso di ricorso a personale dipendente, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio;
 - d) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici).
 - e) assumersi tutti gli oneri inerenti alla richiesta e all'ottenimento da parte dell'ASL e degli organi competenti di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie per l'attività da svolgere, compresi gli eventuali lavori da svolgere, previa autorizzazione dell'Amministrazione;
5. Il Dirigente scolastico, inoltre, allega alla documentazione della suddetta procedura la bozza dell'atto di concessione degli spazi e/o locali fornitagli dal Servizio Reti scolastiche.

Articolo 7 - Atti di concessione del servizio e dei locali/degli spazi

1. Espletata la gara secondo i criteri e le modalità indicate ed effettuati i necessari controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, come prescritto dal "*Codice dei contratti*", il competente organo dell'Istituto scolastico interessato adotta il provvedimento di concessione del servizio e provvede a trasmetterne copia alla Provincia di Livorno.
2. Inoltre, conclusa la selezione di cui all'art. 6, il Dirigente scolastico, trasmette al Servizio Reti scolastiche:
 - a) la graduatoria definitiva e l'atto di approvazione della stessa, esonerando espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità in ordine alla scelta del concessionario, compreso il possesso dei requisiti di legge da parte di quest'ultimo;
 - b) il nominativo, il certificato anagrafico di iscrizione al Registro imprese presso la CCIAA, i recapiti del concessionario e copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

3. Il Responsabile del Servizio Reti scolastiche stipula l'atto di concessione dei locali/degli spazi e la relativa convenzione, adottando tutti gli atti conseguenti e ottemperando ai relativi obblighi di legge.

Articolo 8 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario deve:

- a) corrispondere regolarmente il canone di concessione locali/spazi alla Provincia di Livorno così come definito all'art. 5;
- b) provvedere, a propria cura e spese, all'attivazione di autonomi contratti di fornitura delle utenze e all'eventuale installazione di contatori autonomi, secondo le prescrizioni dei competenti Uffici di cui all'art. 4 o, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 5, a corrispondere il rimborso forfettario unitamente alle rate del canone di concessione;
- c) provvedere, altresì, alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti ed alla manutenzione ordinaria dei locali adibiti a bar interno o delle aree di installazione dei distributori automatici;
- d) stipulare la polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), ai sensi dell'art. 9;
- e) in caso di mutamento della ragione sociale, sede legale, rappresentanza legale, deve comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg, i nuovi riferimenti e recapiti al Servizio Reti scolastiche;
- f) attenersi a tutte le prescrizioni indicate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- g) applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti ed avarie;
- h) fornire servizio di assistenza e manutenzione, sopportando i relativi costi e sotto la propria responsabilità;
- i) al fine di garantire continuità di servizio, rimuovere o riparare i distributori automatici non funzionanti entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata;
- l) assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente, 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione;
- m) fornire il servizio di assistenza e manutenzione con relativo costo totalmente a proprio carico e sotto la piena propria responsabilità;
- n) i distributori devono essere installati in modo da non pregiudicare la normativa antincendio e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.;
- o) provvedere all'approvvigionamento ed al rifornimento dei distributori automatici, nonché alla periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori ed alla vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori;
- p) esporre i prezzi di vendita dei prodotti in modo visibile all'utenza, garantendone corrispondenza ai prezzi approvati dagli organi competenti;
- q) provvedere alla denuncia per lo smaltimento rifiuti;

Per i punti di ristoro il concessionario è tenuto inoltre a:

- r) svolgere il servizio con personale a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto e la Provincia di Livorno da qualsiasi responsabilità in merito;

- s) osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori;
 - t) pena la revoca della concessione, vigilare sul comportamento del personale che è tenuto al mantenimento, nei confronti degli utenti, di un comportamento corretto e rispettoso;
 - u) provvedere alla pulizia e alla manutenzione d'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi e degli eventuali spazi esterni adiacenti al punto ristoro.
2. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione di aver stipulato, a propria cura e spese, apposita polizza di assicurazione contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti. La polizza assicurativa deve essere depositata.
 3. Il concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni ai locali, senza specifica autorizzazione formale della Amministrazione Provinciale. Le migliorie e le addizioni eseguite restano acquisite all'Amministrazione senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo sempre il diritto della Amministrazione di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui li ha consegnati.

Articolo 9 - Responsabilità civile verso terzi

1. E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli alunni, degli addetti ai lavori e di chiunque altro fruisca dei locali punto ristoro o dei distributori automatici. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Provinciale e l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità.
2. Il concessionario deve stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) - nella quale l'Amministrazione e l'Istituto Scolastico devono essere espressamente considerati come terzi -, con massimale non inferiore a € 500.000,00 nel caso di esercizio di punto ristoro ed € 250.000,00 per i distributori automatici di alimenti e bevande ed indicato nella documentazione della procedura di selezione.
3. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.

Articolo 10 - Modalità di pagamento

1. Il canone di concessione decorre dalla sottoscrizione della convenzione di concessione d'uso degli spazi/dei locali di cui all'art. 7.
2. I canoni sono corrisposti annualmente e con pagamento anticipato entro e non oltre la data di consegna dei locali, e comprendono le somme stabilite forfettariamente ed annualmente dalla Amministrazione Provinciale per il rimborso delle utenze, ove non siano presenti contatori separati.
3. Il concessionario provvede, per il giorno della sottoscrizione della concessione dei locali/degli spazi, a fornire a proprie spese, se necessari, i bolli richiesti dalla normativa in materia. Le spese relative all'emanazione del provvedimento di concessione degli spazi sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.
4. Il pagamento della tariffa deve avvenire mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla Tesoreria della Provincia di Livorno. Le somme rivenienti dai Punti

Ristoro/Distributori automatici saranno assegnate al Servizio Cultura, Reti scolastiche, Museo e finalizzati alla manutenzione e valorizzazione degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Livorno e supporto ed ampliamento dell'offerta formativa degli istituti scolastici di competenza.

Articolo 11 - Consegna degli spazi

1. In seguito alla stipula dell'atto di concessione dei locali/degli spazi ed alla sottoscrizione della conseguente convenzione, il Servizio Reti scolastiche di concerto con il Servizio Edilizia Manutenzioni e con il Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio provvede alla consegna dei locali/degli spazi al concessionario, riservandosi di effettuare successivi controlli per verificare se l'installazione degli impianti, dei distributori e/o altri lavori di adattamento o migliorie eventualmente autorizzati, sia avvenuta secondo le prescrizioni contrattuali e tecniche.
2. In nessun caso la consegna dei locali/degli spazi può avvenire antecedentemente alla stipula dell'atto di concessione.

Articolo 12 - Durata, revoca e risoluzione della concessione dei locali/degli spazi

1. La concessione dei locali/degli spazi **ha durata pari alla concessione dei Servizi** (comunque non superiore a 3 anni) con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza naturale. La revoca da parte dell'Amministrazione o dell'Istituto scolastico della concessione dei locali/degli spazi o dei Servizi, nonché la rinuncia o il recesso del concessionario prima della scadenza ad uno dei suddetti atti, provocano automaticamente la decadenza dell'altra concessione.
2. La concessione dei locali/degli spazi si intende revocata di diritto nel caso in cui l'immobile nel quale sono allocati punti di ristoro o i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha commissionato il servizio/i in oggetto.
3. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di revoca della concessione in qualsiasi momento per l'utilizzo dei locali per finalità dell'Ente e/o per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio.
4. Il mancato pagamento del canone di concessione, la mancata esibizione delle ricevute di pagamento, così come il mutamento di destinazione dell'uso dei locali e degli spazi concessi, costituiscono motivo di risoluzione della concessione dei locali/degli spazi e l'avvio, ove necessario, delle pratiche coattive di recupero delle somme dovute.
5. Nel caso in cui, nel corso della durata della concessione dei Servizi, la scuola venga trasferita in altro immobile è consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza della concessione, previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto e adeguamento del canone di locazione dei locali/degli spazi, nonché l'eventuale rimborso forfettario delle spese di utenza dovuti all'Amministrazione.
6. Qualora due Istituti scolastici vengano unificati, dando vita ad un nuovo Istituto allocato in un unico immobile, il Consiglio di Istituto deve indire una nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei Servizi, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti, intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.
7. La concessione è altresì revocata automaticamente, nei seguenti casi:

- a) quando il concessionario impieghi gli spazi concessi per fini non conformi alla loro specifica funzione;
 - b) quando il concessionario non rispetti con carattere di continuità le condizioni per la manutenzione degli spazi concessi, ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento;
 - c) in caso di revoca della concessione del servizio da parte dell'Istituto scolastico interessato.
8. La revoca automatica va comunicata tempestivamente al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento.

Articolo 13 - Controlli successivi

1. L'Amministrazione provinciale si riserva ogni controllo circa il corretto uso dei locali/degli spazi concessi con facoltà di revoca, nei casi di uso difforme.
2. E' di competenza degli Istituti scolastici la verifica delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità di tutte le conseguenti certificazioni.
3. L'Istituto scolastico provvedere ad inviare al Servizio Reti scolastiche copia delle autorizzazioni e certificazione di cui sopra.

Articolo 14 - Danni

1. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia di Livorno in caso di danni cagionati da terzi, direttamente o indirettamente, ai punti di ristoro e/o ai distributori automatici.
2. Tutte le spese occorrenti per la riparazione degli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rimborsare la Provincia di Livorno delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati.
3. La constatazione dei danni di cui al comma 2 sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia di Livorno o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.

Articolo 15 - Verifica e lavori

1. Durante la concessione la Provincia di Livorno, sentito l'Istituto scolastico, ha diritto di eseguire, sugli spazi dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento del concessionario, che tuttavia non può rifiutarli.
2. Tanto in caso di punti di ristoro quanto in caso di distributori automatici, qualora fosse necessario effettuare i lavori di cui al comma 1 il competente Servizio Edilizia Manutenzioni potrà individuare, nell'ambito dell'edificio e di concerto con il Dirigente scolastico, altro spazio ritenuto idoneo.
3. Ove non sia possibile trasferire i punti di ristoro o i distributori automatici in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per

oltre un mese, impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Articolo 16 - Imposte e tasse

1. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

Articolo 17 - Assegnazione temporanea degli spazi

1. Gli spazi collocati all'interno degli Istituti scolastici destinati alla installazione di punti di ristoro o distributori automatici di bevande ed alimenti possono essere assegnati in via temporanea, previo provvedimento espresso della Provincia di Livorno e sentito l'Istituto scolastico, nei seguenti casi eccezionali e motivati, non dipendenti dal concessionario del servizio:
 - a. proroga della concessione del servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, di cui al "Codice dei Contratti", finalizzato ad una nuova assegnazione del servizio;
 - b. assegnazione provvisoria dello spazio al soggetto opportunamente individuato nelle more del perfezionamento della procedura di concessione del servizio.
2. Per il pagamento dei canoni concessivi e degli eventuali oneri, si applica la disciplina di cui agli artt. 5 e 10.
3. In caso di mancata autorizzazione con provvedimento espresso da parte della Provincia di Livorno, l'occupazione verrà considerata *sine titulo* con applicazione, oltre ai canoni e gli eventuali oneri, di cui agli artt. 5 e 10, dell'indennità extraconcessiva di € 100,00 giornaliera.

Articolo 18 - Rilascio coattivo

1. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 comma 2 del codice civile.
2. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo, che si verifica in caso di mancato rilascio dei locali oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza o revoca della concessione, comporta l'applicazione di un'indennità extra concessiva determinata in base al canone dovuto e agli eventuali oneri, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliera.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal provvedimento di concessione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Articolo 19 - Revoca della concessione del servizio

1. L'inottemperanza di quanto stabilito nell'Art. 8 può costituire giusta causa per la revoca della concessione del servizio.
2. La revoca della concessione degli spazi comporta l'assoluto divieto di utilizzo degli stessi, di

conseguenza l'Istituto scolastico procederà alla revoca della concessione del servizio e in mancanza risponderà dell'eventuale occupazione *sine titulo*.

Articolo 20 - Scadenza della concessione e ripristino dello stato dei luoghi

Gli spazi/locali devono essere riconsegnati al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso. Il concessionario si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione provinciale, in difetto di ciò l'Amministrazione provvede ad effettuare gli interventi necessari addebitando ogni spesa al concessionario.

Articolo 21 - Norme transitorie e finali

1. La presente disciplina si applica a tutti i rapporti che insorgeranno successivamente all'atto di adozione della stessa.
2. Per le procedure già avviate e per i contratti già in corso si applica la previgente disciplina e le norme del presente regolamento, ove compatibili.
3. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Livorno.